



COMUNE DI CRISSOLO

Crissolo, 09 giugno 2026
Protocollo n° 1691

Spett.le

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[@pec.ansfisa.gov.it](mailto:[REDACTED]@pec.ansfisa.gov.it)

e, p.c.

Dr. Ing. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[@ansfisa.gov.it](mailto:[REDACTED]@ansfisa.gov.it)

Funz. P [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[@ansfisa.gov.it](mailto:[REDACTED]@ansfisa.gov.it)

Funz. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[@ansfisa.gov.it](mailto:[REDACTED]@ansfisa.gov.it)

**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
UOT Torino**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[@pec.ansfisa.gov.it](mailto:[REDACTED]@pec.ansfisa.gov.it)

Ing. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[@ingpec.eu](mailto:[REDACTED]@ingpec.eu)

SIPRE S.a.s. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[@legalmail.it](mailto:[REDACTED]@legalmail.it)

REGIONE Piemonte – Settore Sport

Pec: [REDACTED] [@cert.regione.piemonte.it](mailto:[REDACTED]@cert.regione.piemonte.it)

Studio [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[@pec.it](mailto:[REDACTED]@pec.it)

Oggetto: Riscontro nota n. 1481 del 20/05/2026 inerente il rilascio del Nulla Osta Tecnico per la proroga della vita tecnica delle Sciovie a fune alta Granero Lungo (1852-2203) e Ghincia Pastour (2176-2314) costruite sul territorio del Comune di Crissolo.

Spettabile Agenzia,

con riferimento alla nota trasmessa in data 20 maggio 2026 – vs. prot. n. 1481, inerente il parere tecnico sulla “*Relazione di progetto definitivo di revisione generale per proseguimento vita tecnica*” delle sciovie Granero Lungo e Ghincia Pastour (di seguito solo “**due sciovie**”), il Comune di Crissolo (di seguito solo “**Comune**”) evidenzia quanto segue, anche per manifestare a codesta Spett.le Agenzia la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di autotutela sull’atto in oggetto e la rinnovazione parziale dell’istruttoria ai fini della ri-emissione del parere di competenza.

Premesso che

- a) in data 9 aprile 2024, la Società SIPRE S.a.s. [REDACTED] (di seguito “**Sipre**” o “**Società**”) ha presentato il progetto definitivo di revisione generale per proseguimento vita tecnica delle due sciovie Granero Lungo e Ghincia Pastour, in qualità di proprietaria delle stesse sciovie; la scadenza della vita tecnica delle due sciovie era prevista per il mese di maggio 2025;
- b) con nota prot. n. 1538 del 21 maggio 2024, il Comune di Crissolo ha trasmesso ad ANSFISA la documentazione ricevuta dalla Sipre di cui al precedente punto a) manifestando (**secondo le condizioni fattuali ricorrenti al tempo di presentazione dell’istanza**) l’apparente carenza dei presupposti oggettivi e/o soggettivi per la prosecuzione dell’esercizio delle sciovie, senza peraltro domandare né l’archiviazione, né l’annullamento dell’istanza presentata da Sipre;
- c) con nota prot. comunale n. 2692 del 19 agosto 2024, ANSFISA ha domandato al Comune indicazioni relative alla società titolare dell’esercizio degli impianti e tutti i relativi atti formali di incarico dei soggetti titolari di rappresentanza. Dalla medesima nota prot. comunale n. 2692 del 19 agosto 2024, emerge che in data 29 febbraio 2024 l’Ing. [REDACTED], in qualità di “**Assistente Tecnico**” degli impianti in questione, aveva comunicato a codesta Spett.le Agenzia che le due sciovie GRANERO LUNGO e GHINCIA PASTOUR sarebbero state gestite da Sipre;
- d) il Comune ha riscontrato la richiesta di ANSFISA con nota 3658 del 31 ottobre 2024;
- e) con deliberazione C.C. n. 30 del 1° luglio 2025, il Comune di Crissolo ha approvato lo Studio Preliminare concernente l’acquisizione degli impianti e la diversificazione dell’offerta del comprensorio sciistico di Crissolo e del Quadro economico finanziario a valere sul bando proposto dalla Regione Piemonte – Bando Investimenti Sistema Neve 2025;
- f) in data 4 luglio 2025 – prot. n. 2165, il Comune di Crissolo e la Società Sipre hanno siglato un Accordo Quadro per la cessione da parte di Sipre al Comune di Crissolo delle due sciovie in oggetto a fronte della corresponsione da parte del Comune a Sipre di € 730.000,00 (Settecentotrentamila/00) oltre IVA al 22%;
- g) il trasferimento della proprietà delle due sciovie è condizionato al conseguimento da parte del Comune di Crissolo del contributo regionale a sostegno degli investimenti per lo sviluppo degli sport montani “*Bando investimenti Sistema Neve Regione Piemonte 2025-2030*”, approvato con D.D. 137 del 13 maggio 2025;
- h) in data 21 luglio 2025, il Comune di Crissolo ha presentato domanda di sostegno n. 220134 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 – Accordo per la Coesione Governo – Regione Piemonte, Provvedimento attuativo a sostegno degli investimenti per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani – “*Bando Investimenti Sistema Neve Regione Piemonte 2025-2030*”;
- i) con Determina Dirigenziale n. 541/A2015A/2025 del 21 novembre 2025, il Settore Cultura, Tu-

rismo, Sport e Commercio della Regione Piemonte ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali presentate a valere sul “*Bando investimenti Sistema Neve Regione Piemonte 2025-2030*” - Sci di discesa ambito territoriale CUNEO, concedendo al Comune di Crissolo un contributo pari ad € 1.000.000,00 (Unmilione/00) a fronte di una spesa di progetto complessiva pari ad € 1.175.000,00;

- j) **a fronte del previsto trasferimento della proprietà delle due sciovie in base all’Accordo di cui al precedente punto f, sono venute meno le cause ostative al proseguimento della Vita Tecnica evidenziate dal Comune di Crissolo nella nota del 21 maggio 2024: SIPRE per un verso non vanterà più alcuna pretesa in ordine alla gestione degli impianti; per altro verso essendo ancora proprietaria degli impianti, è l’unico soggetto a poterne ottenere la revisione generale e il collaudo;**
- k) conseguentemente, il Comune di Crissolo, con nota del 18 dicembre 2025 – prot. n. 4085, ha manifestato a codesta Spett.le Agenzia il **venir meno dei motivi ostativi al prolungamento della Vita Tecnica e alla revisione generale** dei due impianti, invitandola altresì a **riprendere il procedimento** e ad esprimere il proprio nulla osta in relazione ai progetti presentati da Siple in data 9 aprile 2024.

Considerato che

- l) con la nota n. 1481 del 20 maggio 2026, codesta Spett.le Agenzia ha negato il rilascio del parere tecnico favorevole sull’ammissibilità del progetto di Revisione Generale per la proroga della Vita Tecnica per la pretesa «*carezza dei requisiti tecnici ed amministrativi essenziali*» e per l’incompletezza ed irregolarità della documentazione prodotta;
- m) in particolare, ANSFISA ha affermato che:
- i) gli impianti sarebbero “*privi di documentazione attestante la regolare manutenzione*”;
- ii) la Relazione risulterebbe irregolare in quanto redatta non dalla società Esercente (Siple) quanto piuttosto da un Assistente Tecnico ritenuto privo di un vigente incarico formale.

Evidenziato che

- n) Sotto il **profilo sub i)**, l’Ing. [REDACTED] (Assistente Tecnico di Siple) **riferisce** che Siple ha svolto l’ultima Revisione Quinquennale (ex speciale) nel 2019-2020, ha elaborato la relazione finale di revisione nel 2021 e trasmesso la relativa documentazione all’Unione Montana comuni del Monviso (a cui faceva riferimento a suo tempo l’area di Crissolo) ed all’USTIF di Torino. L’Ing. [REDACTED] **ha inoltre riferito** che l’impianto sarebbe stato oggetto di manutenzione ordinaria pur in assenza di aperture al pubblico e che i dispositivi di traino sarebbero rimessati in idoneo locale adiacente agli impianti e manutentati; gli impianti sarebbero stati messi in sicurezza e disalimentati da rete e periodicamente ispezionati al fine di individuare eventuali anomalie o danneggiamenti da eventi atmosferici. Sicchè, **sulla base delle dichiarazioni dell’Assistente Tecnico che ha il controllo sullo stato degli impianti**, non sembra ricorrere il presupposto ostativo individuato da ANSFISA in relazione alla regolare manutenzione.
- o) Sotto il **profilo sub ii)** a mente dell’art. 1, punto 2.1.3, e punto 2.5.3 All. A, D.M. n. 203 del 12 dicembre 2015, gli adempimenti relativi alla Revisione Generale degli impianti possono essere svolti sia dal Direttore o dai Responsabili di esercizio, sia da un Assistente Tecnico, laddove previsto dalla Società Esercente. Nella specie, come emerge dalla nota prot. Comune n. 2692 del 19 agosto 2024, già in data 29 febbraio 2024 l’Ing. [REDACTED] aveva comunicato ad ANSFISA di essere munito dell’incarico di **Assistente Tecnico delle due sciovie di proprietà di Siple** e, ad oggi, lo stesso Tecnico riferisce di non essersi dimesso dall’incarico conferito da Siple; sicché non ricorre il presupposto individuato da ANSFISA nel parere negativo.

Evidenziato altresì che

- p) A mente dell'art. 10bis della L. 241/1990 «*nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti*».
- q) Nonostante il procedimento fosse stato avviato su istanza di Sipre, codesta Spett.le Agenzia **non ha anticipatamente manifestato i presupposti ostativi all'accoglimento dell'istanza della Società.**
- r) La trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento avrebbe posto Sipre -ed eventualmente la stessa Amministrazione comunale- nella condizione di elaborare la documentazione che AN-SFISA ha ritenuto carente e preclusiva del rilascio del parere tecnico relativo alla revisione generale e alla prosecuzione della vita tecnica presentata da Sipre in data 9 aprile 2024.
- s) A mente del combinato disposto degli artt. 21octies e 21nonies della L. 241/1990, il provvedimento amministrativo illegittimo per violazione di legge «*può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi*».
- t) Nella specie, il provvedimento del 20 maggio 2026:
- i) appare in contrasto con l'art. 10bis della L. 241/1990, nonché adottato sulla base di presupposti non sussistenti in relazione alla figura dell'assistente tecnico e alla riferita manutenzione degli impianti (cfr. *supra*, punti *n, o*);
 - ii) non sono trascorsi più di 6 mesi dalla sua adozione;
 - iii) l'annullamento dell'atto e la conseguente rinnovazione dell'istruttoria soddisferebbero l'interesse pubblico al nuovo avvio dell'impianto in base al finanziamento regionale ottenuto dal Comune.
- u) In base a quanto precede, la determinazione in oggetto sarebbe suscettibile di annullamento d'ufficio da parte di codesta Autorità; e, successivamente, codesta Spett.le Autorità potrà riaprire il procedimento e domandare le opportune integrazioni documentali a Sipre in conformità alla disciplina applicabile.

Tutto ciò premesso considerato ed evidenziato

il Comune di Crissolo

INVITA

codesta Spett.le Agenzia ad annullare la propria precedente determinazione espressa con la nota n. 1481 del 20 maggio 2026 e riaprire il procedimento, domandando a Sipre le integrazioni documentali ritenute opportune per rivalutare l'istanza presentata dalla Società in data 9 aprile 2024 di Revisione Generale per il proseguimento della vita tecnica delle due sciovie in oggetto.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Fabrizio RE
Firmato digitalmente